

**INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE
NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA
FAMILIARE,**

**approvati con deliberazione n. 1419 di data 17 giugno 2010,
ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa scolastica**

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa scolastica. Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali approvate con deliberazione n. 1419 di data 17 giugno 2010.

1. Composizione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto stabilito da quanto segue.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.p.;

- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con quale risulta residente.

Non fanno parte del nucleo familiare da valutare i minori affidati e le persone accolte con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria, nonché le persone che prestano in modo esclusivo, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più dei componenti il nucleo familiare medesimo.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni della presente disciplina. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il genitore non coniugato con diversa residenza anagrafica dal genitore richiedente l'agevolazione fa parte del nucleo familiare del genitore richiedente l'agevolazione ad esclusione dei seguenti casi: a) non riconoscimento del figlio naturale; b) genitore con altri figli non riconducibili al genitore richiedente l'agevolazione.

2. Definizione di nucleo autonomo

E' da ritenere ammissibile la presenza di un nucleo autonomo (composto da una sola persona) solo se sussistono contestualmente due condizioni:

- a) residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare da un periodo minimo di almeno due anni dalla data di presentazione della domanda;
- b) possesso di un reddito minimo necessario per la sopravvivenza fissato nel limite per determinare la persona fiscalmente a carico (euro 2.840,51).

In mancanza di tali requisiti, il soggetto che dichiara di formare un nucleo autonomo verrà considerato solo apparentemente tale e ricondotto nell'ambito della famiglia di origine: conseguentemente la valutazione della condizione economica sarà riferita all'intero nucleo.

3. Definizione di chi può essere il beneficiario dell'agevolazione

Beneficiario delle agevolazioni relative alla tariffa per la fruizione del servizio di mensa scolastica da parte degli studenti frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole del primo ciclo e le scuole del secondo ciclo di istruzione e formazione fino alla quinta classe, è uno dei due genitori (o tutore/affidatario) dello studente.

4. **Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il beneficiario**

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto destinatario dell'agevolazione.

Al 100% il reddito del soggetto destinatario dell'agevolazione, del coniuge non separato legalmente, del convivente "more uxorio" e del genitore non coniugato come definito al punto 1.

Al 50% il reddito del soggetto che abbia un grado di parentela di 1°, 2°, 3° o 4° grado o affine e di altri soggetti conviventi non parentali.

5. **Altri parametri ICEF**

x Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	150.000,00
x Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	20.000,00
x Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	30.000,00
x Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza LS1	60.000,00
x Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%
x Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
x Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
x Reddito di riferimento RIF	50.000,00

6. **Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento**

Per quanto riguarda le domande di agevolazione tariffaria per l'anno scolastico 2011/12, nella dichiarazione sostitutiva ICEF vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2010.

7. **Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare**

L'indicatore della condizione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, i parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 17 giugno 2010 e i parametri fissati da queste disposizioni, utilizzando l'algoritmo di calcolo approvato con deliberazione della Giunta provinciale.

8. **Limiti ICEF per l'accesso al beneficio e calcolo del beneficio.**

La tariffa minima (euro 2,00) è applicata per le famiglie con un valore ICEF risultante pari o inferiore a 0,2255 (corrispondente ad un parametro di €23.000 per una famiglia di tre componenti).

La tariffa intera (euro 4,00) è applicata per le famiglie con un valore ICEF superiore a 0,3848 (corrispondente ad un parametro di € 39.250 per una famiglia di tre componenti).

Per valori ICEF tra 0,2255 e 0,3848 la tariffa è compresa tra la tariffa minima e la tariffa intera in modo proporzionale all'ICEF risultante con scaglioni di 10 centesimi.

9. Disposizioni in merito alla rettifica di dichiarazioni ICEF inerenti la domanda di agevolazione tariffaria per il diritto allo studio.

Il calcolo della tariffa può subire variazioni per modifiche relative a correzioni di dati già presentati ed inseriti nel sistema.

L'Amministrazione non effettua rimborsi per variazioni di dati inseriti nella Dichiarazione ICEF o nella domanda per il diritto allo studio.